



TRIBUNALE DI RAVENNA  
UFFICIO FALLIMENTI

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:

Dott. B. Gilotta	Presidente
Dott. G. Lacentra	Giudice
Dott. A. Farolfi	Giudice

rel.

ha emesso il seguente  
DECRETO

Vista la domanda di concordato preventivo con riserva dep. il 21 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 161 co. 6 l.f. come novellato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, in vigore dall'11/09/2012, da parte di

RO. s.r.l., con sede legale in Faenza (RA), Via omissis;

Vista la documentazione allegata e considerato che il ricorso contiene la sommaria indicazione delle linee del piano liquidatorio che, entro il prefissando termine, verrà presentato;

che, tuttavia, nell'indicare la necessità di proseguire nella liquidazione delle rimanenze di magazzino ed incasso dei crediti commerciali non vengono indicate particolari esigenze tali da giustificare il completamento ante deposito del piano concordatario definitivo;

ritenuto, inoltre, che nel ricorso sono altresì contenute richieste di scioglimento, ex art. 169 bis l.f., dei contratti di agenzia e rapporti di collaborazione, di tutti i rapporti bancari passivi e dei rapporti di lavoro dipendente;

rilevato che questo Tribunale condivide l'impostazione secondo cui nella fase prodromica al deposito del piano – ed in assenza di discovery delle linee dello stesso, in ordine all'attivo, passivo e possibilità di soddisfacimento del ceto creditorio – è possibile unicamente procedere alla sospensione dei rapporti pendenti, dovendosi dare una lettura sistematica dell'art. 169 bis l.f. che, in pendenza del termine concesso ai sensi dell'art. 161 co. 6 l.f., eviti la produzione di effetti irreversibili se questi non siano verifi-

cabili come convergenti alla migliore realizzazione del piano concordatario e finalizzati al migliore soddisfacimento dei creditori;

sul punto, si è condivisibilmente espresso Trib. Pistoia, 30 ottobre 2012, secondo cui “Lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione, previsto dall'articolo 169 bis, legge fallimentare, non può essere disposto nell'ipotesi di ricorso per concordato preventivo con riserva di cui dal sesto comma dell'articolo 161. In detta ipotesi, potrà tuttavia essere concessa la sospensione di detti contratti per il periodo massimo di 60 giorni”;

che anche ove non si voglia condividere in toto detto assunto, comunque lo scioglimento ope iudicis presuppone una valutazione non arbitraria da parte dell'organo giudiziario adito che, necessariamente e logicamente, presuppone che almeno parzialmente il piano concordatario e la proposta cui esso è finalizzato siano adeguatamente espressi, sì da poter motivare, come anticipato, in ordine alla funzionalizzazione dell'intervento sui contratti in corso (la cui regola generale è la prosecuzione in caso di concordato preventivo) rispetto all'interesse dei creditori;

infatti, seppur la recente riforma ha distinto fra deposito della domanda, piano e proposta di concordato, non può revocarsi in dubbio che anche soltanto il deposito del ricorso ex art. 161 co. 6 l.f. determina l'ingresso della società ricorrente in una fase prodromica ad una procedura concorsuale, nella quale già si realizza uno spossessamento minore, sia pure sotto forma di vigilanza ed eventuali autorizzazioni del Tribunale rispetto ai più importanti atti e negozi (straordinaria amministrazione, anticipazione dei pagamenti ai c.d. fornitori strategici, finanziamenti ponte con fruizione della predeuzione, ecc...) e correlativamente sorgono precipui obblighi informativi (cfr. art. 161 co. 7 e 8 l.f.);

nel caso di specie, peraltro ed ancor prima, deve rilevarsi la natura indeterminata della richiesta di scioglimento, posto che:

I contratti di lavoro dipendente sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 169 bis l.f., in considerazione degli interessi anche di ordine costituzionale presidiati e considerato altresì che in questo ambito l'eventuale scioglimento dei rapporti deve passare attraverso eventuali fasi di consultazioni sinda-

cali preordinate all'intervento della Cassa integrazione guadagni od alla messa in mobilità dei lavoratori;

Gli altri negozi di cui si chiede la cessazione giudiziale neppure sono identificati, occorrendo la specifica indicazione di quali e quanti rapporti di agenzia e quali gli agenti coinvolti ed il regime economico applicato, nonché l'individuazione dei rapporti bancari e degli istituti coinvolti, delle condizioni vigenti e dell'attuale stato dei medesimi;

p.q.m.

assegna alla società istante il termine di 90 giorni per il deposito della proposta di concordato preventivo, della relazione di attestazione e della documentazione di cui all'art. 161 co. 2 e 3 l.f. o, in alternativa, dell'eventuale accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista attestatore, di cui al primo comma dell'art. 182 bis lf.

rigetta invece, allo stato, la richiesta di scioglimento dai rapporti contrattuali pendenti.

si comunichi alla ricorrente, con obbligo della stessa società di sottoporre al tribunale le eventuali richieste di autorizzazione ex art. 161 co. 7 l.f. e trasmissione, con cadenza mensile, di una sintetica relazione indicante gli atti di ordinaria amministrazione compiuti e le operazioni attive e passive eventualmente intervenute, corredate dell'estratto dei conti bancari del periodo indicato;

Ravenna, 24 dicembre 2012

\*